

## COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

### COMUNICAZIONE ALLESTIMENTO APPOSTAMENTO PRECARIO di CACCIA

( all'art. 1 LR Veneto n.20/2015 | art. 20 ter LR Veneto n. 50/1993 )

#### STAGIONE VENATORIA corrente

**Prot. Gen. n.** \_\_\_\_\_

**SETTORE 3° TECNICO** presa visione: \_\_\_\_\_

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome) .....

nato/a a (Comune) .....provincia di..... il giorno.....

residente a (Comune) ..... (provincia di) .....

(in via) .....n. ....

Codice Fiscale .....telefono .....

In possesso di licenza di caccia n .....

rilasciata dalla Questura di ..... il giorno .....

#### COMUNICA

L'installazione di un appostamento precario ad uso venatorio per il quale è obbligatoria la comunicazione al comune territorialmente competente, ai sensi del comma 4, articolo 20 ter della legge regionale n. 50/1993.

L'appostamento è stato installato in località .....

dati catastali (foglio)..... mappali .....

**dichiara altresì** di aver rispettato quanto previsto dal comma 2, articolo 20 ter della legge regionale n. 50/1993 e di essere in possesso di autorizzazione del proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale ovvero del conduttore/i.

Data .....

Firma del dichiarante.....

#### Allegati obbligatori:

- Riscontro pagamento **DIRITTI DI SEGRETERIA - € 10,00** (solo pagamenti elettronici)

- **dal sito istituzionale del Comune:**

[pagoPA](#) -> pagamenti spontanei -> [DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI TECNICI](#)

- **presso la sede Municipale**

- copia del documento di identità del comunicante in corso di validità.

- localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune.

- **eventuale** autorizzazione del proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale ovvero del conduttore/i corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

## ESTRATTO RIFERIMENTO NORMATIVO

1. Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:  
"Art. 20 ter - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia.

1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l'accesso al territorio su cui è collocato l'appostamento, il termine dei trenta giorni decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è allestito l'appostamento.

2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:

1) base metri 4 x 3;

2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:

1) base metri 4 x 3;

2) l'altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.

3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.

4. L'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici giorni dall'allestimento dell'appostamento. La comunicazione di cui all'Allegato A) deve contenere:

a) generalità del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;

b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;

c) localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune;

d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;

e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge."

## COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

### COMUNICAZIONE ALLESTIMENTO APPOSTAMENTO PRECARIO di CACCIA ( di cui all'art. 1 LR Veneto n.20 /2015 | art. 20 ter LR Veneto n. 50/1993 )

#### CONSENSO OBBLIGATORIO DEL PROPRIETARIO o del CONDUTTORE DEL FONDO INTERESSATO

Stagione Venatoria: \_\_\_\_\_

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome).....

Codice Fiscale.....telefono.....

in qualità di PROPRIETARIO / CONDUTTORE DEL FONDO INTERESSATO :

#### AUTORIZZA

(Cognome e Nome).....

Codice Fiscale.....

all'utilizzo del fondo indicato nella COMUNICAZIONE, per  
ALLESTIMENTO APPOSTAMENTO PRECARIO di CACCIA.

Data .....

Firma.....